

INDIRIZZI

Art. 1

Norme generali

1. Il presente atto costituisce l'indirizzo per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti ed entro i termini di cui all'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, nomina e designa con proprio decreto tutti i rappresentanti del Comune in seno ad organismi esterni allo stesso per i quali è prevista, per legge, per disposizione statutaria e/o regolamentare o a vario titolo, la presenza di rappresentanti dell'Ente, mediante esplicita e diretta indicazione.
3. In ogni caso il presente atto di indirizzo formula principi generali a cui l'organo comunale nominante dovrà fare riferimento anche nei casi in cui concorrerà alla nomina in base alla formazione di liste sottoposte al voto assembleare dei soggetti partecipanti o aventi titolo per le nomine negli organismi esterni e, quindi, non frutto di una nomina diretta ed esclusiva attribuita al Comune.
4. Le nomine o designazioni che trovano specifica disciplina in norme di legge, dello statuto e dei regolamenti comunali prescindono dall'applicazione dei criteri di cui al presente atto, fermo restando il rispetto dei principi ivi indicati. Gli indirizzi qui esposti non sono applicabili alle nomine o designazioni di natura istituzionale e/o onorifica.

Art. 2

Requisiti per la nomina

1. I rappresentanti del Comune devono avere i seguenti requisiti:
 - possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
 - possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una adeguata competenza, per studi o esperienza;
 - non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte e non avere interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina o designazione o liti pendenti con i medesimi soggetti;
 - non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco;
 - non avere incarichi, consulenze o essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività presso l'Ente per il quale è disposta la nomina;
2. I rappresentanti sono scelti sulla base delle qualità professionali e delle competenze che possono ricavarsi da:
 - titoli di studio e di specializzazione quali emergano dal proprio curriculum vitae che dovrà essere allegato alla proposta di candidatura;
 - esperienze di gestione amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private;
 - incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca;
 - incarichi professionali, strettamente attinenti alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire.

Art. 3

Pari opportunità

1. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dal D.Lgs. n. 198/2006. Per le società di capitali verranno garantite inoltre le condizioni di pari opportunità previste dalla Legge n. 120/2011 e dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 4 Nomina

1. Alla nomina provvede il Sindaco con proprio provvedimento, anche nel caso di designazione da parte del Consiglio, previa dichiarazione dell'interessato indirizzata al Sindaco, da presentare in forma cartacea o telematica, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, nella quale indichi e dichiari:
 - il nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e telematici, codice fiscale;
 - l'esplicita accettazione della proposta di nomina, e impegno a dimettersi dall'incarico nel caso di inosservanza alle disposizioni di cui al successivo art. 5;
 - la piena conoscenza ed accettazione dei presenti indirizzi;
 - di accettare l'incarico;
 - di avere i requisiti richiesti al precedente art. 2;
 - di non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
 - di non avere carichi pendenti e di non avere riportato condanne, anche se non definitive;
 - di autorizzare il trattamento dei dati personali.
2. La su indicata dichiarazione è allegata al provvedimento di nomina del Sindaco, unitamente al curriculum vitae dell'interessato e a copia dei presenti indirizzi.
3. Il provvedimento di nomina (da trasmettere all'incaricato e all'Ente per il quale è disposta la nomina) indica la data di decorrenza e scadenza della stessa. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme e dagli statuti che regolano gli organi degli enti cui si riferiscono.
4. Il provvedimento di nomina viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. I nominati in cariche per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, devono presentare apposita dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale e di quella del coniuge non legalmente separato e dei figli se maggiorenni e conviventi.

Art. 5

Osservanza degli indirizzi programmatici del consiglio comunale e degli indirizzi di Governo

1. Coloro che vengono nominati sono tenuti, nell'espletamento dell'incarico, a conformarsi agli indirizzi programmatici eventualmente espressi dal Consiglio Comunale nei settori degli Enti suddetti e agli indirizzi di Governo.
2. A tale scopo i nominati sono tenuti a:
 - ad intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari, del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale e a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee;
 - a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione societaria.

Art. 6

Designazione dei rappresentanti da effettuarsi direttamente da parte del Consiglio Comunale

1. Nel caso in cui per Legge, Statuto o Regolamento sia prevista la designazione direttamente da parte del Consiglio, questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.
2. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante.
3. Nel caso di ulteriore parità di voti, si procede seduta stante al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto parità di voto.

4. Nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, vale il principio che la maggioranza non può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza.
5. A tal fine, prima della votazione, si procede, da parte delle minoranze, ad esprimere delle proposte di designazione, possibilmente unitarie.
6. Nel caso di proposte non unitarie hanno luogo votazioni separate per i rappresentanti di maggioranza e minoranza, alle quali partecipano rispettivamente soltanto i Consiglieri di maggioranza e minoranza.
7. Nel caso di mancanza di esplicite proposte di designazione parte della minoranza, non si applica il principio di cui precedente comma 4.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche a tutte le nomine o designazioni da effettuarsi con votazione segreta, direttamente da parte del Consiglio, nel caso in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento per il funzionamento del Consiglio non dispongano diversamente.

Art. 7 Decadenza

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, a dichiarare la decadenza dall'incarico nel caso in cui il nominato non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fa parte. A tal fine va richiesto all'Ente per il quale è disposta la nomina di comunicare le assenze del rappresentante.
2. Il provvedimento di decadenza (da trasmettere all'interessato e all'Ente di riferimento) viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualunque causa, comporta l'automatica decadenza dei soggetti nominati in rappresentanza del Comune.
4. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 8 Revoca

1. Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento motivato, alla revoca dell'incarico:
 - a. quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
 - b. quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;
 - c. quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo, così come indicati al precedente art. 5, nonché per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente;
 - d. quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Sindaco o la parte consiliare rappresentata, su istanza di quest'ultima; contestualmente si provvede alla sostituzione.
2. Il provvedimento di revoca (da trasmettere all'interessato e all'Ente di riferimento) decorre dal decimo giorno successivo alla notifica all'interessato e viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 9 Pubblicità degli incarichi

1. Le nomine sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo pretorio informatico per quindici giorni dell'atto di designazione e contestuale pubblicazione sul sito internet del Comune.